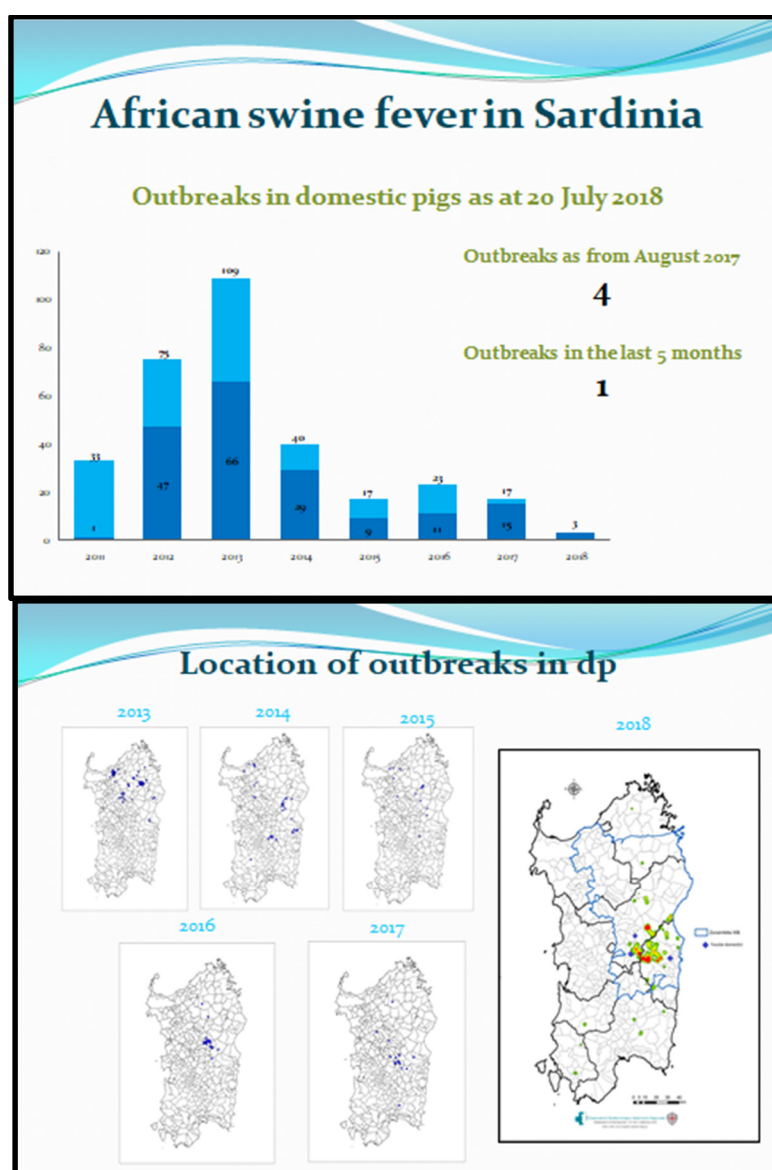


*African Swine Fever eradication plan
in Sardinia
2018-2019*

1. Historical data on the epidemiological evolution of the disease

Il presente programma rappresenta un aggiornamento del Programma straordinario 2015-2017 per l'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA), approvato con Delibera della Giunta Regionale della Regione Sardegna n. 5/6 del 6 febbraio 2015, alla quale ha poi fatto seguito la Delibera n. 46/4 del 10 Agosto 2016, attualmente in fase di aggiornamento (<http://www.regione.sardegna.it/eradicazionepestesuina/normativa/>). A tali Delibere della Giunta Regionale hanno fatto seguito una serie di provvedimenti attuativi da parte dell'Unità di Progetto regionale per l'eradicazione della Peste suina africana (di seguito UDP). In particolare, il "Secondo Provvedimento" ed il "Quarto Provvedimento", recentemente aggiornati, relativi al controllo e all'eradicazione della Peste suina africana nei suini domestici e nei cinghiali, ed il "Sesto Provvedimento", che esplicita le modalità di contrasto ai suini assimilabili ai selvatici e al loro depopolamento.

Nel corso degli anni 2015-2017, e nei primi sei mesi del 2018, il numero complessivo dei focolai di malattia nei suini domestici è nettamente diminuito rispetto agli anni precedenti.



In questi ultimi anni, grazie al supporto politico e ad una nuova impostazione, è stato colto l'obiettivo rappresentato dal confinamento della PSA nel Nuorese e nell'Ogliastra, pur rimanendo la malattia presente nel selvatico in alcune aree del Sassarese e della provincia di Olbia.

Le azioni intraprese in questi anni, in contemporanea ad una intensa attività di formazione ed informazione degli allevatori sono state tese ad assicurare:

1. la piena conformità delle aziende suinicole ai requisiti più rigidi rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di anagrafe, biosicurezza e benessere animale;
2. l'emersione dall'illegalità dei piccoli allevamenti di suini nati a sostegno di attività principali;
3. il depopolamento degli allevamenti non registrati contenenti suini allevati allo stato semibrado;
4. la vigilanza sulla tracciabilità di animali e relativi prodotti;
5. il controllo su porti e aeroporti per impedire l'uscita illegale di prodotti di origine suina.

Ciò ha permesso di ridurre il numero dei suini bradi e semi bradi detenuti illegalmente, in particolare nel Nuorese ed Ogliastra; tramite l'abbattimento di circa 2500 suini (in particolare, 2.411 capi bradi – vedi tabella all'ultima pagina del presente programma - e i restanti detenuti in allevamenti che non avevano rispettato le prescrizioni sanitarie) e la regolarizzazione di circa 500 nuove aziende, prima sconosciute all'anagrafe. Alla data odierna, sottratti gli abbattuti ed i regolarizzati, dei presunti 3500-5000 suini illegali, verosimilmente rimangono tra i 500 ed i 1000 capi che quindi devono essere considerati assimilabili ai selvatici, in quanto ormai privi di proprietari e non accuditi da alcun detentore, e rimasti liberi in aree pubbliche.

La popolazione di suini assimilabili ai selvatici nelle aree boschive del centro Sardegna rappresenta quindi il maggiore fattore di rischio per la endemizzazione del virus PSA, poiché si trova a stretto contatto con i cinghiali selvatici, costituendo il potenziale ponte epidemiologico tra il selvatico e il domestico.

Tra le misure previste per l'eradicazione della peste suina africana, l'UDP ha previsto ed organizzato una specifica azione di graduale estinzione di tale popolazione con una strategia descritta nel "Sesto Provvedimento" del responsabile dell'UDP (http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_19_20160217114257.pdf), che ha istituito un Coordinamento con il coinvolgimento dell'Amministrazione Regionale attraverso Enti e Agenzie regionali descritte nel provvedimento con precisi ruoli operativi.

SITUAZIONE PREGRESSA.

Le operazioni hanno preso il via nel 2015 e sono continuate nel 2016 con un'interruzione a seguito di reazione di una parte della comunità di Orgosolo e Desulo e la necessità quindi di un coinvolgimento maggiore delle Forze dell'ordine con il coordinamento della Prefettura e Questura di Nuoro, al fine di garantire l'ordine pubblico e la sicurezza degli operatori.

L'attività di depopolamento di tali animali è ripresa alla fine del 2017 e continuata regolarmente nel 2018, secondo le tempistiche stabilite e su iniziativa del Prefetto di Nuoro che, nel mese di ottobre, ha convocato un vertice con le forze dell'ordine e l'UDP per mettere a punto le sinergie al fine di riprendere tale fondamentale azione nel contrasto al virus della PSA.

FORZE IN CAMPO.

Il coordinamento delle operazioni di messa in sicurezza dei siti d'intervento è affidato ad un gruppo tecnico delle forze di Polizia presso la Questura, mentre il coordinamento delle operazioni di individuazione, cattura e abbattimento dei suini bradi è affidato all'UDP, con il coordinamento del Direttore del Corpo Forestale Vigilanza Ambientale (CFVA) di Nuoro e dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione di Sassari.

La strategia individuata dal Coordinamento UDP, con la supervisione costante del Responsabile dell'UDP, rispetto al 2016, è stata quella di operare su più obiettivi contemporaneamente nella

stessa giornata, consentendo di ottimizzare le forze in campo e ottenere un risultato numerico importante.

Tale decisione ha richiesto un notevole impegno in termini di risorse umane da parte delle Forze di Polizia con diverse decine di uomini disposti a “cordone di sicurezza” più esterno e quindi oltre 100 uomini del CFVA per il cordone intermedio e per supportare direttamente nei siti di intervento le squadre di cattura ed abbattimento.

L'Agenzia Regionale FORESTAS ha messo a disposizione 3 squadre di operai addetti alla cattura e confinamento degli animali con circa 30 uomini, con 3 macchine operatrici per lo scavo delle fosse d'interramento in loco, mezzi per il trasporto di materiale necessario per la cattura degli animali, lo smaltimento delle carcasse e la disinfezione dei siti e dei mezzi impegnati nelle operazioni. Inoltre l'Agenzia ha messo a disposizione 2 veterinari attrezzati per la tele-narcosi a distanza particolarmente esperti.

L'Azienda Tutela Salute (in seguito ATS) regionale ha messo a disposizione 3 squadre dotate di unità mobili di stordimento e abbattimento degli animali mediante elettrocuzione, provenienti in gran parte dal Servizio di Sanità Animale del Dipartimento di Prevenzione di Sassari. Inoltre è intervenuto il Gruppo di Intervento Veterinario (GIV), 8 veterinari e 8 ausiliari di supporto alle squadre, in particolare per le operazioni di prelievo ematico e di organi negli animali abbattuti per le successive indagini di laboratorio, affidate all'Istituto Zooprofilattico della Sardegna (IZS), sezione di Sassari.

L'IZS ha partecipato direttamente alle operazioni con un veterinario attrezzato e particolarmente esperto per la tele-narcosi a distanza, ha inoltre processato e refertato tutti i campioni di sangue e milza, nonché di muscolo massetere per la *Trichinella spp.*

MODALITA' DI DEPOPOLAMENTO.

Le operazioni di depopolamento sono particolarmente complesse e richiedono azioni di cattura, anche mediante tele-narcosi, con reti di cattura o utilizzando manufatti abbandonati o adoperati per altri scopi, e quindi abbattimento e smaltimento in loco delle carcasse, date le esigenze di rapidità, immediatezza e sicurezza per gli operatori impegnati.

Sugli animali adulti abbattuti sono stati eseguiti dai veterinari dell'ATS e del GIV campionamenti per quanto possibile di tipo sierologico e virologico con prelievo anche di campioni di organi (milza e anche linfonodi) e in alcune aree a rischio anche campioni di masseteri e/o diaframma per la ricerca della *Trichinella spp.*, esaminati presso i laboratori dell'IZS della Sardegna.

Allo stato attuale si può affermare che le ulteriori azioni di depopolamento programmate interesseranno i suini assimilabili ai selvatici. Per quel che riguarda i cinghiali, le attività di registrazione delle compagnie di caccia e di attuazione delle campagne venatorie sono state adeguatamente regolamentate, mentre quelle di formazione e informazione dei cacciatori sono state ulteriormente intensificate.

2. Description of the submitted programme

I risultati finora ottenuti e la situazione epidemiologica sopra descritta confermano la validità del programma di eradicazione in atto. Rispetto alle attività descritte, gli obiettivi principali per la restante parte del 2018 e per il 2019 si focalizzeranno sulle attività di completo depopolamento dei suini assimilabili ai selvatici e sulla costante verifica da parte della CFVA dell'assenza di nuovi gruppi di animali nei territori già depopolati, nonché di controllo ufficiale per assicurare adeguate condizioni di biosicurezza in tutti gli allevamenti registrati.

In particolare, si prevede nel secondo semestre 2018 di effettuare un totale di circa 25 interventi per contrastare la presenza di suini assimilabili ai selvatici nell'area infetta per il selvatico e oltre 8000 controlli ufficiali nelle aziende suinicole registrate, per lo più concentrati nella zona infetta.

Alla fine del 2018 verrà fatta un'ulteriore verifica per riprogrammare gli interventi a seconda degli obiettivi temporali raggiunti.

Come previsto nel “Secondo Provvedimento” e nel “Quarto Provvedimento”, ai fini delle misure da applicare per il controllo dell’infezione, la Sardegna è suddivisa in due zone: “zona infetta da PSA nei cinghiali” ed “una zona di sorveglianza”. I controlli ufficiali nelle aziende suinicole sono basati sul livello di rischio attribuito a ognuno dei 377 Comuni della Sardegna. Nella zona di sorveglianza, a tutti i Comuni è stato attribuito il livello di rischio 1, mentre nella zona infetta i Comuni hanno un livello di rischio da 1 a 5. Tali livelli sono stati determinati sulla base di una serie di criteri e parametri di seguito illustrati:

1. Presenza di focolai nel domestico periodo 2011-2013;
2. Risccontro di sieropositività nel domestico nel periodo 2011-2013;
3. Risccontro di sieropositività nei cinghiali nel periodo 2011-2014;
4. Risccontro di positività virologiche nei cinghiali nel periodo 2011-2014;
5. Segnalazione dei suini bradi e semibradi periodo 2011-2013;
6. Appartenenza ai territori delle Province Olbia-Tempio, Nuoro, Ogliastra e Sassari.

Per ciascun Comune è stata considerata la presenza o l’assenza dei criteri sopra elencati (presenza: punteggio 1, assenza: punteggio 0). Sulla base di questa valutazione sono stati individuati 5 livelli di rischio di seguito descritti:

Livello 1: basso rischio - 314 Comuni;

Livello 2: medio rischio - 34 Comuni;

Livello 3: medio/alto rischio - 15 Comuni;

Livello 4: alto rischio - 8 Comuni;

Livello 5: altissimo rischio - 6 Comuni;

I livelli sono periodicamente aggiornati. La cadenza dei controlli ufficiali nelle aziende è basata sulla loro categorizzazione in aziende “controllate” o “certificate” e sulla localizzazione delle stesse in Comuni con livello di rischio differente.

Inoltre, continueranno ad un ritmo intensificato le altre attività di controllo ufficiale, quali ad esempio quelle sui ristoranti, aziende agrituristiche, sulle macellazioni, etc.

Su tutto il territorio regionale verranno effettuati, entro il 31 agosto 2018, dai veterinari e tecnici della corrispondente ASL, il 70% dei controlli su agriturismo in zona infetta e in percentuale del 50% nell’area non infetta.

Nel Nuorese e nell’Ogliastra verrà eseguito un Piano straordinario che prevede lo svolgimento, entro il 31 agosto 2018, di ulteriore 50% dei controlli all’interno della zona infetta. I controlli del Piano straordinario verranno effettuati secondo i seguenti criteri:

- utilizzo di personale addetto al controllo proveniente da altre province;
- controllo senza preavviso comunicato al personale ispettivo 24 ore prima;
- esecuzione dei controlli in giorni prefestivi.

Su tutto il territorio regionale verranno inoltre eseguiti, entro il 31 agosto 2018, controlli sul 50% dei ristoranti selezionati in base alla capacità ricettiva (numero dei coperti) e alla specificità del menu rispetto ai prodotti a base di carne suina; analogamente, saranno effettuati controlli sul 90% delle sagre programmate all’interno della zona infetta .

Di seguito si riporta la distribuzione per provincia degli agriturismo e dei ristoranti.

AGRITURISMO	
SASSARI	80
OLBIA	119
ORISTANO	105
SANLURI	41
NUORO	110
CARBONIA	35
LANUSEI	20
CAGLIARI	107
Totale	617

RISTORANTI BANQUETING	
SASSARI	115
OLBIA	33
NUORO	63
LANUSEI	82
CARBONIA	53
CAGLIARI	100
ORISTANO	75
SANLURI	53
Totale	574

La predetta attività straordinaria e i relativi risultati saranno caricati sul Sistema informatico regionale SISARVET. I controlli saranno mirati alla tracciabilità delle carni e dei prodotti a base di carne suina. Le non conformità riscontrate determineranno il sequestro amministrativo ai sensi dell'art.13 L.689/81 che prevede, per le carni non tracciate, la confisca e la distruzione delle stesse e i conseguenti provvedimenti sanzionatori.

Obiettivi generali delle attività di controllo sono:

- Impedire l'insorgenza di nuovi focolai nei suini domestici;
- Riduzione della prevalenza della PSA nei cinghiali selvatici e della estensione della zona infetta;
- Progressiva eliminazione del numero dei suini assimilabili ai selvatici.

Obiettivi specifici dell'attività di controllo sono:

- Aumento del numero delle aziende suinicole che hanno acquisito la qualifica di "aziende certificate" in quanto conformi a tutti i parametri di legge;
- Piena implementazione della anagrafe individuale dei riproduttori;
- Aumento della compliance da parte delle compagnie dei cacciatori rispetto agli obblighi derivanti dalle norme in vigore per la zona infetta (calcolata sulla base della consegna dei campioni dei cinghiali cacciati, del blocco delle carcasse degli animali cacciati in attesa degli esiti degli esami di laboratorio e della distruzione dei visceri);
- Sorveglianza permanente da parte del CFVA per le attività di avvistamento e contrasto dei suini assimilabili ai selvatici.

3. Measures of the submitted programme

3.1 Organisation, supervision and role of all stakeholders involved in the programme

L'Unità di Progetto per l'eradicazione della Peste Suina Africana, istituita con Deliberazione della Giunta regionale n. 47/3 del 25.11.2014 e successivamente integrata con le Deliberazioni n. 5/6 del 6.2.2015 e 43/1 dell'1.09.2015, ha rappresentato un modello organizzativo efficace.

Inoltre i Servizi Veterinari locali sono stati riorganizzati all'interno della nuova ATS, che ha ricompreso le precedenti otto Aziende Sanitarie Locali, e sono coordinati da un unico dirigente veterinario, membro dell'UDP.

E' stato creato il GIV, composto da 8 squadre specializzate, delle quali fanno parte veterinari e assistenti tecnici, che supportano i veterinari ufficiali locali.

Tale nuova e razionale organizzazione è in grado di garantire un'attuazione molto più uniforme e potenziata delle misure di prevenzione e di eradicazione della PSA in tutta la Sardegna.

Quanto sopra descritto rappresenta la linea di comando in grado di coordinare le attività di contrasto alla PSA nel territorio regionale e rappresenta un'adeguata interfaccia con il livello nazionale e quello europeo.

3.2 Description and demarcation of the geographical and administrative areas in which the programme is to be implemented

Territorio della Regione Sardegna. La Regione Sardegna ha un'estensione di 24.089 Km².

Le misure di controllo previste dal presente Programma sono applicate su tutto il territorio regionale con strategie di intervento diversificate e specifiche nelle diverse zone, sulla base di una valutazione del rischio.

3.3 Description of the measures of the programme

3.3.1 Notification of the disease

Normativa comunitaria di riferimento.

Direttiva 82/894/CE concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità e successive modifiche e integrazioni;

Decisione n. 2119/98/CE che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica nella Comunità Europea;

Decisione della Commissione 2003/422/CE del 26 maggio 2003 recante approvazione di un Manuale di diagnostica della PSA;

Decisione 2014/709/UE recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati Membri.

Normativa nazionale di riferimento.

D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320: Regolamento di polizia veterinaria (RPV);

Decreto Legislativo 20 febbraio 2004, n. 54: Attuazione della Direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana (e successive modifiche N. 332 del 22.12.2004);

Circolare n. 13691 del 24 luglio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali sulla notifica delle malattie contagiose.

Decreto Legislativo N. 200/2010 del 26 ottobre 2010 di attuazione della Direttiva 2008/71/CE su identificazione e registrazione dei suini.

La PSA è soggetta a denuncia obbligatoria secondo quanto previsto dal R.P.V. (D.P.R. n. 320/1954). Tutti i soggetti individuati dall'art 2 del R.P.V. sono tenuti alla comunicazione anche del sospetto di PSA. I dati relativi ai focolai vengono notificati alla Commissione in ottemperanza e nei tempi previsti dalla Direttiva 82/894/CEE e s.m. attraverso il Sistema Informativo Malattie Animali Nazionale (SIMAN) coerente con il sistema ADNS.

I sistemi informativi regionali sono stati migliorati ed allineati con i sistemi informativi nazionali. In particolare, le notifiche di sospetto, conferma ed estinzione dei focolai e dei casi di PSA sono gestite attraverso la piattaforma SIMAN come anche le relative indagini epidemiologiche. Il sistema regionale SISARVET raccoglie i controlli ufficiali effettuati nelle aziende suinicole rispetto a quelli programmati. Tali informazioni sono trasferite nella BDN. Si prevede entro il 2018 di assicurare il trasferimento dei dati relativi ai test di laboratorio effettuati nell'ambito del piano di eradicazione nell'applicativo nazionale che gestisce le profilassi di stato (SANAN).

L'adeguamento dei sistemi informativi rappresenta una priorità anche per il Ministero della Salute per migliorare la trasparenza delle informazioni e di conseguenza la *governance* del piano di eradicazione.

3.3.2 Target animals and animal population

Popolazione suina:

Numero capi suini censiti al 31 dicembre 2017: 166.958, di cui 40.866 individuati singolarmente.

Numero aziende attive al 30 giugno 2018: 16.219.

Numero capi suini assimilabili ai selvatici: stimato in circa 500/1000 capi.

Numero cinghiali: stimato in circa 90.000 capi.

3.3.3 Identification of animals and registration of holding including detailed reference to relevant Union legislation and its implementation in the Member State for this disease

L'identificazione degli animali e registrazione delle aziende suinicole è stata effettuata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1996, n. 317 (art. 1 e art. 2) e del Decreto Legislativo del 26 ottobre 2010 n. 200 (attuazione della Direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini).

In aggiunta alle norme nazionali in termini di anagrafe zootecnica, la normativa regionale ha disposto l'implementazione dell'anagrafe individuale dei riproduttori come strumento strategico per governare la popolazione suscettibile e verificare gli spostamenti dei suini che rappresentano un fattore critico di diffusione e persistenza dell'infezione.

Nei suini destinati alla riproduzione, in aggiunta all'apposizione del tatuaggio, è applicata una marca auricolare riportante il numero individuale generato dal numeratore nazionale inserito nella BDN dell'anagrafe zootecnica. Il numero identificativo dei riproduttori è riportato nel registro individuale che è parte integrante del registro aziendale di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 200/2010. Fermo restando l'obbligo di identificare gli animali tramite l'apposizione a mezzo tatuaggio sull'orecchio sinistro del codice aziendale, l'applicazione al padiglione auricolare destro dei riproduttori del marchio in plastica riportante il codice individuale avverrà all'atto della prima monta o intervento fecondativo dei riproduttori stessi, ivi compreso l'obbligo di sostituire il marchio qualora questo sia divenuto illeggibile o sia andato smarrito. I codici identificativi individuali degli animali devono essere riportati in BDN dall'allevatore o da un soggetto delegato utilizzando l'apposita funzionalità predisposta nel sistema, entro sette giorni dall'applicazione del marchio auricolare. I predetti codici identificativi individuali sono riportati, altresì, nel registro cartaceo. Deve essere riportato il codice individuale nelle registrazioni delle movimentazioni, nel Modello 4 informatizzato, e in tutte le certificazioni che riguardano gli animali identificati con tale modalità.

Ai fini del presente programma sono soggetti agli adempimenti di cui sopra, e alla tenuta del registro di carico e scarico degli animali anche i detentori di un solo capo della specie suina, ancorché destinato ad autoconsumo familiare.

3.3.4 Rules of the movement of animals including detailed reference to relevant Union legislation and its implementation in the Member State for this disease

Ogni movimentazione di suini deve essere preceduta da un controllo ufficiale del Servizio Veterinario locale effettuato presso l'azienda speditrice, per la verifica dello stato clinico e anagrafico. La visita clinica deve essere effettuata nelle 72 ore precedenti la movimentazione.

A seguito dei controlli ufficiali, i Servizi Veterinari, fatte salve le misure da attuarsi in caso di conferma o di sieropositività per PSA, attribuiscono o confermano alle aziende suinicole una delle due seguenti qualifiche sanitarie:

- a) "Azienda controllata per PSA": azienda sottoposta negli ultimi 12 mesi ad almeno un controllo ufficiale da parte del Servizio Veterinario competente, il cui esito complessivo sia stato sfavorevole ma conforme almeno per i parametri clinico e sierologico;
- b) "Azienda certificata per PSA": azienda sottoposta ad almeno un controllo ufficiale da parte del Servizio Veterinario competente con esito favorevole per tutti i parametri considerati e che successivamente, ai fini del mantenimento della qualifica, è sottoposta a ulteriori controlli ufficiali con esito favorevole da condursi entro i termini di seguito illustrati.

Le aziende mantengono la qualifica sanitaria di "Azienda certificata per PSA" a condizione che ulteriori controlli con esito favorevole siano condotti, in dipendenza della localizzazione delle aziende stesse nelle differenti fasce di rischio comunali sopra descritte, entro i seguenti termini temporali:

- nei Comuni di fascia di rischio 5: entro 12 mesi;
- nei Comuni di fascia di rischio 3 e 4: entro 18 mesi;
- nei Comuni di fascia di rischio 1 e 2: entro 24 mesi,

dal precedente controllo ufficiale, e fatta salva la possibilità per i Servizi Veterinari di disporre controlli ufficiali più frequenti in dipendenza della situazione epidemiologica locale e della frequenza delle movimentazioni di suini da e per le aziende in questione.

Qualora i controlli ufficiali per il mantenimento della qualifica non avvengano entro i termini temporali stabiliti, le “Aziende certificate per PSA” possono riacquisire la loro qualifica sanitaria in seguito a un controllo ufficiale con esito favorevole per tutti i parametri, compreso un controllo sierologico degli animali indipendentemente dalla fascia di rischio.

Tutti i movimenti dei suini con destinazione ad altro allevamento o al macello, sono sistematicamente controllati dal Veterinario Ufficiale e le partite sono scortate dal Modello 4 elettronico.

I proprietari o detentori di suini hanno l’obbligo, ai sensi del D.Lgs. n. 200/2010, di aggiornare il registro di carico e scarico, con le movimentazioni in entrata ed in uscita dall’allevamento entro 3 giorni dall’evento, e caricare in BDN, entro 7 giorni dall’evento, le movimentazioni dei suini; il riscontro dell’inottemperanza a tali disposizioni, sia nel corso dei controlli programmati nelle aziende e/o in quelli a corredo dell’esame clinico previsto obbligatoriamente per la movimentazione dei suini, comporta la ridefinizione del profilo di rischio dell’allevamento stesso e l’eventuale comunicazione dei fatti all’Autorità Giudiziaria in caso di sospetto reato; determina comunque l’applicazione della prevista sanzione amministrativa (art. 9 del citato D. Lgs n. 200/2010).

Le aziende suine di partenza saranno controllate con esito favorevole nelle 72 ore precedenti per gli aspetti clinici ed anagrafici. Inoltre, il Veterinario ufficiale riporta nel quadro E del Modello 4 l'esito della visita clinica effettuata sugli animali da movimentare nelle 72 ore precedenti la movimentazione.

Nel caso delle movimentazioni "da vita", gli animali da movimentare devono anche risultare negativi al controllo sierologico effettuato nei 10 giorni precedenti la movimentazione.

Relativamente al trasporto di suini vivi, i Servizi Veterinari delle ASL collaborano con le Prefetture e con le forze dell’ordine preposte, al fine di facilitare l’attività di vigilanza sui mezzi di trasporto durante il trasferimento degli animali.

In caso di riscontro di suini non identificati e non scortati dalla prevista documentazione sanitaria nei mezzi di trasporto, oltre a quanto già previsto dalle norme vigenti, si applicano le seguenti misure:

- sequestro di rigore degli animali e abbattimento e distruzione degli stessi, nel più breve tempo possibile e senza la corresponsione di alcun indennizzo con spese a carico del trasportatore;
- sequestro del mezzo e disinfezione dello stesso con spese a carico del proprietario del mezzo.

Sanzione specifica: ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria, D.P.R. n. 320/1954, e dell’articolo 6 comma 3 della Legge 218/88, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 258,00 ad un massimo € 1.291,00.

3.3.5 Surveillance and inspection regime

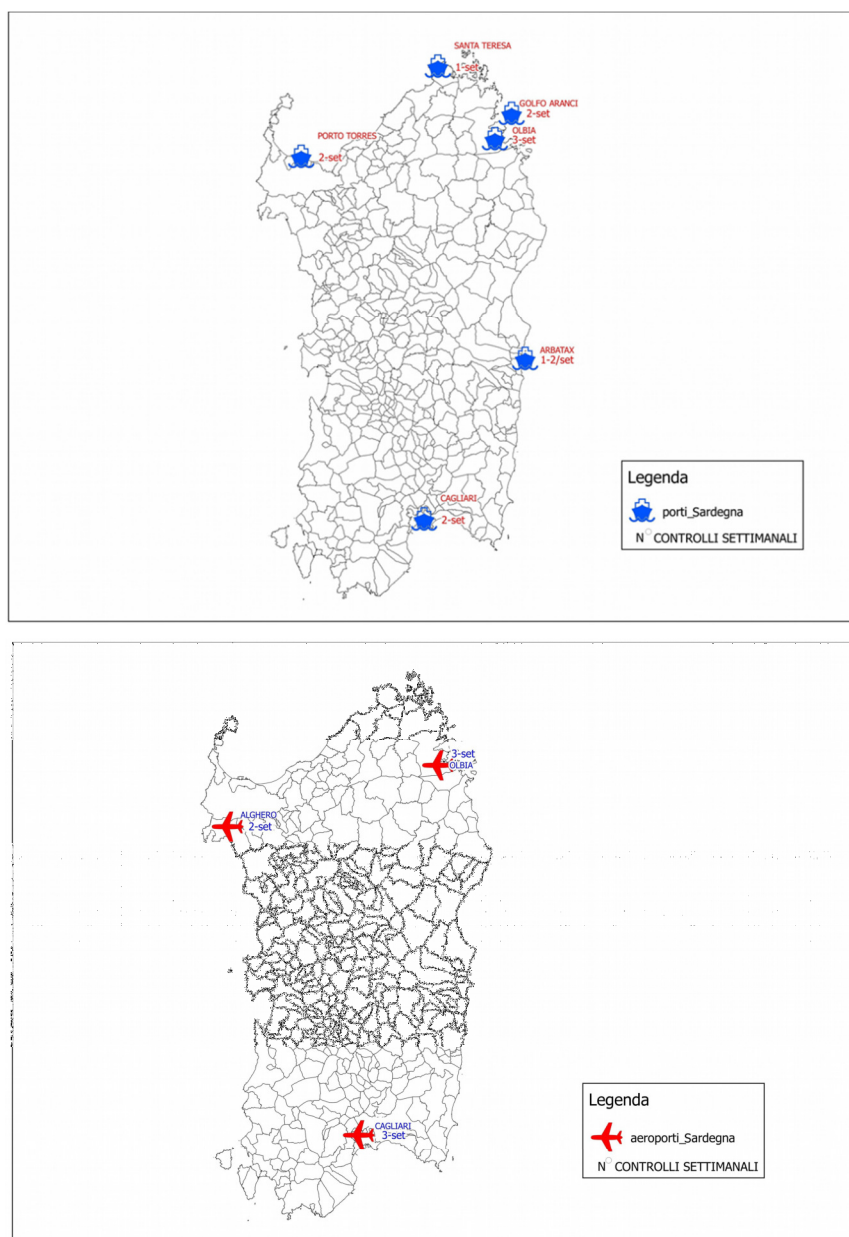
Il piano di sorveglianza è basato su criteri di analisi del rischio e prevede verifiche intermedie e finali.

Le attività nelle aziende suinicole sono condotte da personale veterinario autorizzato e specializzato, appositamente formato ed in servizio presso l’ATS. Le visite cliniche ed i prelievi vengono effettuati in accordo con il benessere animale e tutte le attività sono supportate da specifiche check list.

I Servizi veterinari attuano i controlli sierologici previa identificazione del singolo capo sottoposto a prelievo.

I campionamenti e i test di laboratorio sono effettuati in base a quanto previsto nel Manuale di Diagnostica (Decisione 2003/422/CE).

Nei porti e negli aeroporti verranno effettuati i controlli secondo quanto riportato nelle seguenti figure:



Relativamente all'attività di sorveglianza sui cinghiali selvatici, in applicazione del capitolo IV lettera H del Manuale di Diagnostica (2003/422/CE: Decisione della Commissione, del 26 maggio 2003), si applicano i contenuti di cui al Capitolo VI (Principi e applicazioni delle prove virologiche e valutazione dei risultati) del citato manuale.

Al fine di assicurare la massima uniformità nella notifica di casi di PSA nei cinghiali selvatici è stata recentemente stabilita una precisa definizione di caso di PSA nel cinghiale selvatico:

1. Areali non infetti

Si notifica il caso di PSA nel selvatico in areali non infetti qualora si riscontri:

- una positività virologica anche esclusivamente in un singolo cinghiale;
- più di una positività sierologica nella popolazione di cinghiali di un areale;

c. una singola positività sierologica in un cinghiale qualora, nello stesso areale, si riscontri anche:

- uno o più focolai nel domestico;
- presenza di suini allevati illegalmente.

2. Areali infetti

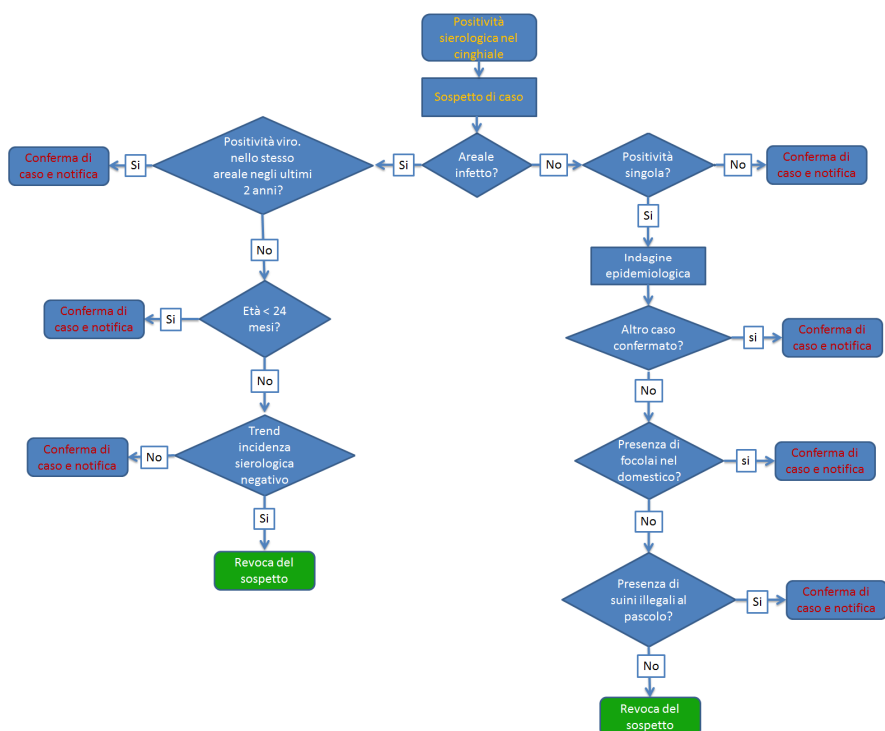
Si notifica il caso di PSA nel selvatico in areali infetti qualora si riscontri:

- una positività virologica anche esclusivamente in un singolo cinghiale;
- la positività sierologica in più cinghiali abbattuti o trovati morti nello stesso areale;
- una positività sierologica anche solo in un singolo cinghiale qualora venga anche riscontrata almeno una delle seguenti condizioni:
 - positività virologica nel selvatico (nello stesso areale) negli ultimi due anni;
 - positività virologica in suini illegalmente detenuti al pascolo brado;
 - la positività sierologica è a carico di un soggetto la cui età è < 24 mesi.

Un areale infetto può essere riclassificato libero dall'infezione da PSA quando l'analisi della situazione epidemiologica dimostri che:

- l'intensità campionaria durante l'attività venatoria consente di rilevare col 95% LC almeno l'1% di positività virologica negli ultimi 2 anni;
- da almeno 2 anni non si riscontrano positività virologiche nella popolazione di suidi selvatici, domestici e assimilabili ai selvatici.

La prevalenza di animali selvatici sieropositivi mostra un trend negativo e si attesta su valori inferiori al 3% degli animali testati.



3.3.6 Vaccines used and vaccination schemes including detailed reference to relevant Union legislation and its implementation in the Member State for this disease

Non sono disponibili vaccini contro la PSA.

3.3.7 Biosecurity requirements applicable to farms (commercial and backyards) and to hunting grounds.

Al fine di una efficace prevenzione della PSA, il presente programma si prefigge di migliorare la biosicurezza delle aziende suinicole sarde, incluse quelle a carattere familiare e di piccole dimensioni, così come avviato dal 2015.

Nel corso delle visite in azienda, qualora vengano rilevate carenze in termini di biosicurezza, il Servizio Veterinario prescrive al proprietario o detentore l'adozione di misure idonee a regolarizzare la situazione con il fine di impedire i contatti diretti o indiretti tra animali di diverse aziende e tra i suini domestici e il cinghiale. Le carenze di biosicurezza devono comunque essere colmate entro un massimo di due mesi, durante i quali sono adottate misure atte a garantire la biosicurezza aziendale almeno a livelli minimamente sufficienti (tali ad esempio da evitare contatti diretti tra suini domestici e cinghiali) sebbene non ancora utili per ottenere la qualifica di azienda certificata per PSA. In caso di inadempienza alle prescrizioni sulla biosicurezza impartite dalla ASL, si procede alla chiusura dell'allevamento, anche qualora gli animali siano risultati negativi alla PSA, con destinazione dei capi alla macellazione se conformi alla normativa sulla sicurezza alimentare; in alternativa, si procede al depopolamento dell'azienda, coordinato dal Responsabile dell'UDP.

Il pascolo dei suini al di fuori delle strutture e recinti aziendali è vietato sull'intero territorio della Sardegna.

3.3.8 Measures in case of a positive result including detailed reference to relevant Union legislation and its implementation in the Member State for this disease

In caso di conferma ufficiale di focolaio PSA in un'azienda, l'Autorità Sanitaria Locale competente applica quanto previsto dalla Direttiva 2002/60/CE. Tuttavia, qualora la situazione epidemiologica lo richieda, il Servizio Veterinario competente per territorio, a seguito degli esiti dell'indagine epidemiologica, può estendere le misure di abbattimento alle aziende che hanno avuto contatti, ai sensi della predetta norma, previo parere favorevole del Responsabile dell'UDP. Se gli esiti degli esami clinici, degli esami virologici e delle indagini epidemiologiche non portano alla conferma di focolaio di PSA, il Servizio Veterinario della ASL, formula un'approfondita indagine epidemiologica con il supporto dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR) e applica l'art. 4 della Direttiva 2002/60/CE, notificando il sospetto della malattia mediante il sistema SIMAN e ne dà comunicazione al Sindaco ai fini dell'emanazione della relativa Ordinanza per procedere all'abbattimento e alla distruzione dei suini, così come previsto all'art.5 della predetta Direttiva. Il Servizio Veterinario assicura l'attuazione delle procedure di abbattimento dei suini e di pulizia e disinfezione previste all'art. 5 della Direttiva 2002/60/CE. Tuttavia, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera a), della medesima norma, qualora si riscontri una singola sieropositività in zona non soggetta a restrizioni per la presenza di focolai nel domestico o casi nel selvatico, il Servizio Veterinario propone al Sindaco l'abbattimento del singolo capo positivo a condizione che:

- i test virologici condotti sul capo sieropositivo abbattuto non confermino la presenza di virus;
- vengano condotti test clinici e virologici sui soggetti a contatto che escludano la presenza di infezione;
- i risultati dell'indagine epidemiologica e dell'analisi del rischio di diffusione della malattia, eseguiti dal Servizio Veterinario in collaborazione con l'OEVR, siano favorevoli;
- i rimanenti capi vengano sottoposti ad ulteriore monitoraggio e sorveglianza per PSA per almeno i successivi due mesi in conformità con le prescrizioni e le misure adottate dal Servizio Veterinario.

L'azienda sarà comunque mantenuta sotto sequestro cautelativo e nessuna movimentazione sarà consentita fino alla conclusione delle indagini e della conferma di esclusione della presenza del virus in allevamento.

I dati relativi a tali riscontri e alle azioni intraprese saranno inseriti nel sistema informativo SIMAN opportunamente implementato anche nella parte relativa all'indagine epidemiologica.

Il ripopolamento delle aziende suinicole sottoposte ad abbattimento totale per PSA è effettuato sotto il controllo del Servizio Veterinario della ASL competente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e sulla base di una analisi del rischio che prende in considerazione la situazione epidemiologica regionale e le risultanze dell'indagine epidemiologica.

Qualora non sia stato possibile individuare la fonte di infezione, il ripopolamento dovrà avvenire sempre previa ulteriore verifica delle condizioni di biosicurezza.

3.3.9 Description of the slaughtering policy (in ASF programmes). Describe under which circumstances a farm will be slaughtered/culled and, if any, types of preventive slaughtering/culling regimes applied

Oltre alle misure già descritte nei paragrafi precedenti sulle misure di abbattimento in caso di positività per PSA in azienda e per i suini bradi assimilabili ai selvatici, le norme regionali in vigore prevedono ulteriori azioni di macellazione e abbattimento di suini in caso di non rispetto della legislazione da parte del proprietario.

Il Servizio Veterinario può disporre, pur in assenza di qualsiasi sospetto di PSA nell'azienda in questione e limitatamente alle aziende di piccole dimensioni, la macellazione a scopo familiare dei suini presenti in aziende registrate il cui proprietario non abbia ottemperato a prescrizioni relative alle misure di biosicurezza, identificazione, movimentazioni dei suini, etc., impartite dal Servizio Veterinario a seguito di controlli ufficiali.

In caso di aziende non registrate che non attuino la prevista procedura di registrazione (che in questo caso prevede anche una sanzione da 5000 a 30000 euro) e/o di aziende registrate nelle quali siano state evidenziate gravi e ripetute non-conformità e non sanate nei tempi previsti, il Sindaco, su proposta del Servizio Veterinario, dispone l'abbattimento e la distruzione di tutti i suini presenti nelle aziende in questione, pur in assenza di qualsiasi sospetto di PSA.

3.3.10 Compensation scheme for owners of slaughtered and killed animals

Le indennità spettanti ai proprietari di suini abbattuti e distrutti a seguito del riscontro di focolai o di sieropositività sono erogate con le modalità previste dalla Legge 2 giugno 1988, n. 218, dal D.M. 20 luglio 1989, n. 298, dal Decreto Ministeriale 19 agosto 1996, n. 587. La corresponsione degli indennizzi è vincolata al rispetto di quanto definito nel "Secondo Provvedimento" attuativo dell'UDP e nella legislazione nazionale e dell'Unione Europea, nonché alla verifica da parte del Servizio Veterinario della ASL dei parametri produttivi e riproduttivi nella azienda sede di focolaio nei 12 mesi precedenti, utilizzando l'apposita modulistica.

L'individuazione delle categorie degli animali per i quali è possibile corrispondere l'indennizzo viene effettuata dal Servizio Veterinario delle ASL.

La Commissione Regionale, istituita ai sensi del Decreto Ministeriale 20 luglio 1989, n. 298 con Decreto dell'Assessore alla Sanità n. 48 del 25.09.2012, stabilisce i criteri di calcolo dei prezzi delle categorie di suini non pubblicate nei bollettini ufficiali dell'ISMEA.

Al fine dell'erogazione degli indennizzi, il proprietario dei suini abbattuti deve presentare apposita domanda al Comune che provvede all'inoltro all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità, Servizio Prevenzione. La documentazione sarà corredata da apposita dichiarazione che certifichi la piena esecuzione dell'ordinanza di abbattimento, nonché il rispetto da parte dell'allevatore delle norme di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria e delle misure contenute nel "Secondo Provvedimento" attuativo. Alla pratica andrà allegata anche copia del registro aziendale e una relazione tecnica dell'ASL competente. Gli indennizzi dovranno essere liquidati agli allevatori

aventi diritto dal Servizio della Prevenzione previo parere favorevole del Responsabile dell'UDP, entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

3.3.11 Control on the implementation of the programme and reporting including detailed reference to relevant Union legislation and its implementation in the Member State for this disease

Il presente programma è soggetto a regolare revisione da parte del Ministero della Salute in coordinamento con l'UDP.

Il monitoraggio sullo stato di implementazione del programma e dei conseguenti risultati si basa sui seguenti indicatori:

- **di efficacia**, con riferimento all'intero territorio della Sardegna:
 - 1) numero dei focolai nel suino domestico nell'anno in corso / numero dei focolai nel suino domestico nell'anno precedente;
 - 2) numero dei casi (virus e sieropositività) riscontrati nella campagna venatoria 2018-2019 / numero dei casi (virus e sieropositività) riscontrati nella campagna venatoria 2017-2018;
 - 3) Percentuale di aziende con qualifica sanitaria "certificata" nell'anno in corso / percentuale di aziende controllate nell'anno precedente.
- **di efficienza**, con riferimento all'intero territorio della Sardegna:
 - 1) numero aziende suinicole controllate / numero di aziende suinicole censite;
 - 2) numero di aziende agrituristiche controllate / numero di aziende agrituristiche censite;
 - 3) numero di suini assimilabili ai selvatici abbattuti / numero gruppi di suini assimilabili ai selvatici avvistati.

4. Benefits of the programme

Fermo restando l'obiettivo di abbassare la prevalenza di infezione e l'incidenza dei focolai mediante misure volte alla verifica del rispetto delle norme sanitarie, e attraverso una strategia di intervento mirata e rimodulabile in base ai risultati delle attività del 2018, l'applicazione di questo programma si prefigge anche di rilanciare il settore suinicolo regionale e la commercializzazione extraregionale delle carni e dei prodotti ottenuti da suini allevati in Sardegna.

Il programma, integrato da misure di sostegno del comparto zootecnico, mira ad adeguare il modello di allevamento suinicolo tradizionale tramite un nuovo approccio che coniughi adeguate garanzie di biosicurezza con la sostenibilità economica e valorizzi le produzioni di alta qualità.

Tabella depopolamenti suini bradi						
Data	Comune	Località	Suini bradi abbattuti	Campioni sanitari	Sieropositivi	Virus positivi
8 dicembre 2017	Orgosolo	Montes e pradu	70	18	13	1
8 dicembre 2017	Arzana	Is campanilis	50	46	32	4
8 dicembre 2017	Desulo	Tiscusi	90	85	70	4
16 dicembre 2017	Villagrande	Is eras	60	24	24	4
20 dicembre 2017	Orgosolo	Pradu	200	93	69	1
20 dicembre 2017	Desulo	Girgini	35	16	9	0
30 dicembre 2017	Talana	S'ostorodde	60	39	2	0
30 dicembre 2017	Villagrande	Bau mela	51	36	2	0
3 gennaio 2018	Orgosolo	Pradu, montes	216	129	105	4
9 gennaio 2018	Orgosolo	Pradu	268	112	70	2
24 gennaio 2018	Baunei	Ginnirco e golgo	35	35	4	0
24 gennaio 2018	Urzulei	Telettotes	63	28	2	0
2 febbraio 2018	Orgosolo	Biriddi, iserrai	81	38	29	1
16 febbraio 2018	urzulei	Telettotes	20	7	2	0
16 febbraio 2018	Urzulei	Televais	150	97	57	0
22 febbraio 2018	Nuoro	Nurvoli	79	30	10	0
22 febbraio 2018	Lollove	Lollove	50	21	0	0
8 marzo 2018	Orgosolo	Pradu	72	60	43	0
8 marzo 2018	Villagrande	Sa predarba	40	39	5	0
16 marzo 2018	Dolianova	Baccanali, candelazu	32	0	0	0
23 marzo 2018	Orgosolo	Paese	10	1	0	0
20 aprile 2018	Orgosolo	Sa Sinipe	9	9	9	0
20 aprile 2018	Orgosolo	Monte San Giovanni	7	7	5	0
20 aprile 2018	Orgosolo	Sa Pira	16	16	12	0
20 aprile 2018	Orgosolo	Sas Bades	17	17	11	0
27 aprile 2018	Aritzo	Sa Perda e su castru	15	15	9	0
5 maggio 2018	Nuoro	Corte	57	12	0	0
10 maggio 2018	Desulo	Aratu	27	13	2	0
12 maggio 2018	Irgoli	Don Zizzu	57	44	0	0
12 maggio 2018	Irgoli	Sos Fonneso	39	8	0	0
12 maggio 2018	Irgoli	Pauledda	83	9	0	0
12 maggio 2018	Orosei	Su trechesu	19	17	0	0
12 maggio 2018	Loculi	Neulotta	7	6	0	0
13 maggio 2018	Orgosolo	Olai	119	64	38	0
25 maggio 2018	Villagrande	Sa Frisa	16	16	0	0
11 giugno 2018	Desulo	Girgini	39	24	19	15
11 giugno 2018	Desulo	Is Cubas	20	9	5	0
19 giugno 2018	Irgoli	Othiereri	3	3	0	0
19 giugno 2018	Irgoli	Luninie	12	12	0	0
19 giugno 2018	Irgoli	Sant'Andria	38	25	0	0
19 giugno 2018	Irgoli	Isoe	30	7	0	0
19 giugno 2018	Irgoli	Gusponi	38	22	0	0
19 giugno 2018	Irgoli	Sant'Elene	4	4	0	0
24 giugno 2018	Belvi	Canale Figu	4	4	0	0
13 luglio 2018	Tempio Pausania	Agro	2	2	0	0
17 luglio 2018	Santa Teresa di Gallura	Agro	1	1	0	0
Totale			2.411	1.320	658	36